



**PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI  
DI LAVORO**

**Conforme al Protocollo condiviso del 30.6.2022 e alle indicazioni strategiche ad interim per la  
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito  
scolastico (a.s. 2022-2023)**

Principale normativa di riferimento:

- D.L. 24/2022 conv. nella legge 52/2022
- Circolare Ministro della Salute 30.3.2022 n. 19680
- Ordinanza Ministro della Salute 1.4.2022 (Linee Guida attività produttive)
- Ordinanza Ministro della Salute 9.5.2022 (Linee Guida cantieri)
- Circolare Ministro della Salute 20.2.2020 n. 5443
- Rapporto ISS del 11 agosto 2022 (indicazioni strategiche ad interim per la preparedness e readiness)

Si ricorda che il rispetto dei contenuti del protocollo è considerato condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 29-bis del D.L. 23/2020 in forza della quale, in caso di infortunio da COVID-19 di un proprio dipendente, il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante non può essere ritenuto responsabile per colpa, ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile, ove abbia adottato misure anti-contagio coerenti con il protocollo o linea guida applicabile al suo specifico settore di attività.

Considerate la procedura e le istruzioni operative già definite dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 septies del D.L. 52/2021

Viste le modifiche apportate dal D.L. 24/2022 e dalle ulteriori disposizioni sopra richiamate, nonché il generale mutato quadro normativo, anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza alla data del 30.3.2022

Preso atto del Protocollo di aggiornamento condiviso e sottoscritto dalle Parti sociali su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,

Valutata la necessità di aggiornare il Protocollo sulla sicurezza anti Covid19 esistente in struttura alle nuove disposizioni per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro

Consultato il RLS e sentito il Medico Competente

si adottano

le seguenti modalità operative che sostituiscono ed aggiornano le precedenti e che costituiscono il Protocollo vigente dalla data di adozione.

## 1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci (ad esempio cartellonistica, comunicazioni mirate, informative via mail, etc.), informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare entrare o di poter permanere in struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- le misure di sicurezza adottate specificamente dalla Fondazione
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro o suo delegato/rappresentante nel fare accesso in struttura;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

In relazione a mansioni e a particolari contesti lavorativi, possono venire adottate misure specifiche cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio (v. più avanti).

Informazioni generali sulla attività anti-contagio possono esser fornite anche mettendo a disposizione il presente Protocollo.

Il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante, tramite il RSPP o altri soggetti, potrà inoltre fornire istruzioni specifiche in base alle indicazioni del presente Protocollo.

## 2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO E RIENTRO IN STRUTTURA

In caso di contagio accertato resta fermo il divieto di mobilità dalla propria abitazione nonché il divieto assoluto di accesso in struttura sino all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati.

Il personale o i terzi, prima dell'accesso ai locali, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

I dati relativi alla misurazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, già in vigore, che si riassumono:

- a. Nessuna registrazione o conservazione della temperatura rilevata

- b. Possibile identificazione dell'interessato e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali della Fondazione;
- c. Definizione delle misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, con individuazione dei soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie
- d. Nessuna diffusione o comunicazione dei dati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- e. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore/allievo.

### ***Contatti stretti con soggetti confermati positivi***

Valgono le indicazioni di cui alla Circolare del Ministro della Salute n. 19680 del 30.3.2022:

- Se asintomatici non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso (c.d. autosorveglianza)
- È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid.

All'accesso in struttura occorre dichiarare alla reception o al primo soggetto di contatto eventuali situazioni che comportano l'autosorveglianza e, in tal caso, utilizzare le protezioni stabilite.

#### Definizione di contatto stretto

Il "contatto stretto" può essere "ad alto rischio" o "a basso rischio" (v. FAQ del Ministero della Salute)

#### Contatti stretti ad alto rischio

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatti stretti a basso rischio

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Qualora abbiano **indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare al regime di autosorveglianza.

**Rientro in struttura**

La riammissione al lavoro del personale dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

In particolare, l'isolamento cessa all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico competente effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (v. anche punto 10).

### **3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN STRUTTURA, RICAMBIO DELL'ARIA**

Viene confermata la necessità di una costante pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici, nonché delle attrezzature e strumenti.

Va garantito un costante ricambio d'aria negli ambienti.

In caso di presenza di un caso di Covid in struttura si procede alla sanificazione secondo le indicazioni della circolare del Minsalute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Vengono, in particolare, confermate le seguenti disposizioni, già in vigore:

**SEDE DI GENOVA:**

Sono garantite le pulizie quotidiane delle aule e dei servizi igienici due volte al giorno oltre il fine settimana in modo rafforzato.

**SEDE DI CHIAVARI:**

Sono garantiti interventi quotidiani di pulizie e sanificazione, ripartiti nelle seguenti modalità:

Alle ore 10.30 un operatore/operatrice interviene tra i due intervalli per pulire e sanificare i bagni ed eventualmente occuparsi di possibili altri interventi nella struttura.

Nel pomeriggio, quotidianamente un operatore/operatrice interviene per le operazioni di pulizia in tutta la struttura.

Per alcune disposizioni specifiche degli spazi comuni si v. il punto 7.

#### **4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

In particolare, vengono confermate le disposizioni relative alle modalità di lavaggio e/o igienizzazione delle mani.

#### **5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 (mascherine), anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Informazioni relative al ritiro o all'utilizzo di tali protezioni potranno essere richieste a:

Per Genova – Michela Ciacci

Per Chiavari – Rocco Spigno

### **Casi di obbligatorietà dell'utilizzo**

Il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, potrà individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che è fatto obbligo indossare, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Tali soggetti, individuati anche in via indiretta con il riferimento ai reparti o ai luoghi di esercizio dell'attività, verranno informati dell'obbligo mediante apposite comunicazioni.

## **6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK ecc...)**

L'accesso agli spazi comuni e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità del personale e degli allievi luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

In proposito valgono le seguenti prescrizioni:

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack. In proposito si richiama quanto previsto al punto 4.

E' prevista la presenza di parafiatati negli uffici.

## **7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI E DEGLI ALLIEVI**

Gli orari di ingresso/uscita potranno venire scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale comuni), qualora necessario.

Verrà garantita la presenza di detergenti.

## **8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN STRUTTURA**

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, o al Direttore, o al Responsabile di sede, o al RSPP e si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica verrà dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2 e verrà comunque invitata a contattare il proprio medico.

## **9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

Il datore di lavoro favorirà, qualora necessario, il completo ripristino delle visite mediche previste dalla normativa vigente, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dalle Autorità.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e il RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Periodicamente tali soggetti e il datore di lavoro verificheranno l'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento nonché eventuali ulteriori situazioni, tali da far modificare le misure adottate.

Il Medico competente attua la sorveglianza dei lavoratori fragili, in base alle disposizioni di legge vigenti e secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero della Salute.

Per la riammissione al lavoro e il rientro in struttura si rimanda al punto 2.

## **10. LAVORO AGILE**

Se le circostanze lo rendessero necessario e qualora fosse compatibile con l'organizzazione della struttura, per il personale amministrativo potrà essere previsto il lavoro agile, con particolare riferimento ai soggetti fragili, ferme restando eventuali disposizioni normative specifiche.

## **11. LAVORATORI FRAGILI**

Il datore di lavoro o suo delegato/rappresentante stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

## **12. FORNITORI E VISITATORI**

Gli autisti dei mezzi di trasporto, qualora l'autista sia persona diversa dal soggetto che effettuerà materialmente l'ingresso in struttura con la merce, sono invitati a rimanere a bordo dei propri mezzi;

Ai fornitori è consentito l'accesso agli uffici solo se strettamente necessario. Per le necessarie attività di approntamento di carico/scarico, ci si atterrà alla rigorosa distanza di almeno un metro, è altamente raccomandato l'utilizzo della mascherina.

I Visitatori sono accolti in struttura su appuntamento, viene richiesto il rispetto della distanza interpersonale ed è altamente raccomandato l'utilizzo della mascherina.

## **13. ADOZIONE DEL PROTOCOLLO E CONDIVISIONE - AGGIORNAMENTO**

Il presente Protocollo viene condiviso e adottato previa consultazione e verifica degli aspetti rilevanti con il RSL e il RSPP, nonché – per quanto di competenza – del Medico competente.

Resta confermata la composizione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, composto da:

REV 31/08/2022

Sede di Genova:

Matteo Multari

Michela Ciacci

Ilaria Gabellini

Sede di Chiavari:

Rocco Spigno

Il presente Protocollo verrà comunicato all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal modello adottato.

Genova, li 31/08/2022

Il datore di lavoro  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dott. Giacomo Vincenzo  
Costa Ardissone

Il Medico competente

Il Direttore

IL DIRETTORE

Il RLS